



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 13 del 23 Luglio 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA** relativo all'applicazione della sanzione ex art.126 C.G.S. sull'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD PITTBULLS con la Procura Federale.
- **COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA** relativo all'applicazione della sanzione ex art.126 C.G.S. sull'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD ACADEMY ROSSANO con la Procura Federale.
- **DISPOSITIVO/0010/TFNSD-2025-2026** Registro Procedimenti n. 0240/TFNSD/2024-2025 in ordine al deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30302/908pf24-24/GC/PM/mg nei confronti del sig. Andrea Gatto.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 22 Luglio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Ambrosio Libero;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 25 a carico di

1) Sandino Cardozo Samuel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2) la società F.C.D. Rombiolese;

per rispondere:

Sandino Cardozo Samuel:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere

la società **F.C.D. Rombiolese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Sandino Cardozo Samuel, così come descritti nel capo di incolpazione

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 739 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Sandino Cardozo Samuel il quale, in occasione del tesseramento per la società F.C.D. Rombiolese, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione colombiana";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore Sandino Cardozo Samuel datata 30.1.2025 con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Sandino Cardozo Samuel datato 30.1.2025 ed inviato dalla società FCD Rombiolese;
- approvazione del tesseramento del calciatore Sandino Cardozo Samuel del 31.1.2025 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 1.2.2025, dalla quale emerge che il calciatore Sandino Cardozo Samuel è stato tesserato per la società Maracaneiros alla medesima affiliata;
- revoca del tesseramento del calciatore Sandino Cardozo Samuel da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 3.2.2025;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2024 - 2025 della società FCD Rombiolese;
- autocertificazione di residenza del 30.1.2025 sottoscritta dal calciatore Sandino Cardozo Samuel;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Rilevato che dall'esame dei documenti appena indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese del 30.1.2025 Sandino Cardozo Samuel ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 1.2.2025, con la quale si attesta che il calciatore Sandino Cardozo Samuel è stato tesserato per la società Maracaneiros, alla medesima affiliata.

Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art.40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società FCD Rombiolese avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore Sandino Cardozo Samuel.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) Sandino Cardozo Samuel, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese;

2) la società F.C.D. Rombiolese;

per rispondere:

- **Sandino Cardozo Samuel**, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società FCD Rombiolese, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- **la società F.C.D. Rombiolese**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Sandino Cardozo Samuel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 luglio è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per **Sandino Cardozo Samuel**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società FCD Rombiolese, **la squalifica per 4 giornate;**
- **per la società F.C.D. Rombiolese l'ammenda di € 500,00.**

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- **a Sandino Cardozo Samuel, la squalifica per QUATTRO giornate;**
- **alla società F.C.D. Rombiolese l'ammenda di € 500,00.**

3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Luglio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
-Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
-Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Ambrosio Libero.

RECLAMO N. 7 della A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 61 del 31.10.2024 (relativamente alla squalifica del calciatore Coluccio Andrea fino al 30.06.25). Rinvio dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62 del 14.07.2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo, preso atto della decisione del Collegio di Garanzia n. 62 del 14.07.2025 acquisite le memorie depositate dalla società reclamante;

sentiti l'Avvocata Mariastella Arcidiacono per delega dell'Avvocato Priscilla Palombi e il signor Andrea Coluccio

RILEVA

La Società A.S.D. Stilomonasterace Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione all'incontro del 27.10.2024 contro la Virtus Rosarno, era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la squalifica fino al 31.12.2026 del calciatore Coluccio Andrea per avere colpito l'Assistente Arbitrale con i tacchetti delle scarpe di gioco con due violenti pestoni oltre ad aver stratonato al braccio l'arbitro e intimatogli di togliere il cartellino al compagno di squadra, usato parole ingiuriose nei confronti di uno degli Assistenti Arbitrali e accerchiato con altri 5/6 compagni di squadra gridando e inveendo, ancora, nei confronti dell'Arbitro.

Tali sanzioni derivano dal fatto che la partita era stata sospesa al 25° minuto del primo tempo per comportamenti violenti dei calciatori della società reclamante nei confronti dell'assistente dell'arbitro.

La società Stilomonasterace per quel che rileva in questa sede deduceva in particolare l'estraneità ai fatti del proprio tesserato, il quale, dopo l'espulsione di un proprio compagno di squadra e il verificarsi di un parapiglia a causa di un avversario, si sarebbe avvicinato all'assistente per sincerarsi che avesse colto il comportamento del calciatore dell'altra squadra affinché venissero presi i provvedimenti disciplinari del caso.

La reclamante escludeva che il calciatore Coluccio Andrea avesse colpito l'assistente dell'arbitro.

Alla seduta del 18.11.2024 venivano escussi sia il direttore di gara che l'assistente arbitrale, che confermavano la circostanza che quest'ultimo avesse subito dei pestoni sul piede destro da parte di due tesserati dello Stilomonasterace, nel corso di una vivace protesta.

Sia l'arbitro che l'assistente confermavano che al minuto 25° del primo tempo erano venute meno le condizioni per la regolare prosecuzione della gara.

Dall'istruttoria svolta non emergevano episodi che avessero potuto giustificare l'interruzione della partita.

In ordine alla posizione del calciatore Coluccio Andrea, emergeva come lo stesso avesse, in particolare, colpito con due pestoni il piede destro dell'assistente arbitrale, mentre stava vivacemente protestando, unitamente ad altro calciatore rimasto non identificato.

La durata della squalifica veniva rideterminata per "riconducirla ad equità" riducendola a tutto il 30 giugno 2025, quindi ad otto mesi.

In data 13 dicembre 2024, Andrea Coluccio adiva il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione citata, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024 dalla Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Calabria LND-FIGC.

Il Collegio di Garanzia con decisione del n. 62 del 14.07.2025, a cui si rimanda, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, rinviava alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione, avendo cura di evidenziare i criteri impiegati per l'individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta tenuta ed alle circostanze comprovate dalla documentazione risultante in atti, indicando espressamente la norma sanzionatoria applicabile.

Nel corso della seduta del 22 luglio 2025, il legale rappresentante del Coluccio ribadiva le ragioni del proprio assistito, nello specifico, chiedeva dichiararsi l'art. 36 C.G.S. quale norma applicabile al caso in esame ed il rideterminarsi della sanzione applicata in 8 giornate di squalifica.

Ritiene questo Collegio che per la corretta qualificazione del comportamento addebitato al Coluccio ci si debba riferire alla ricostruzione contenuta nei rapporti dell'Arbitro e dell'Assistente Arbitrale nonché alle dichiarazioni rese davanti al Collegio della Commissione Sportiva d'Appello in data 18 novembre.

Nel rapporto il Direttore di Gara così descrive i fatti: "il signor Coluccio Andrea colpiva l'AA2 con i tacchetti usando violenza sul collo del piede per ben due volte". Scrive l'Assistente Arbitrale: "Coluccio mi colpiva con due violenti pestoni sul piede destro causandomi fortissimo dolore".

In sede di audizione del 18 novembre dichiaravano, l'Arbitro: "ho visto che il calciatore dello Stilomonasterace Coluccio Andrea si avvicinava all'Assistente Fascetti pestandogli un piede. L'Assistente "mi colpiva con due pestoni sul piede destro".

Tali risultanze non sono contraddette da alcun altro elemento in grado di contraddire la ricostruzione degli atti ufficiali che ai sensi dell'art. 61 fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare, la "Relazione di servizio" rilasciata dai Carabinieri della Stazione di Monasterace Marina, che l'Arbitro afferma essere all'interno dell'impianto ma non sul terreno di gioco, si limita a riferire che "la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi senza impedimenti, seguiti dai giocatori di entrambe le squadre", nulla riportando in merito al comportamento tenuto dal Coluccio.

La fattispecie va pertanto sussunta nell'art. 35 del C.G.S., trattandosi ad avviso di questo Collegio, inequivocabilmente, di condotta violenta. Tale tesi è avvalorata dalla presenza in atti di documentazione medica del Pronto Soccorso del nosocomio di Reggio Calabria recante prognosi di 5 giorni per l'Assistente Arbitrale, Giuseppe Fascetti.

Ai fini della determinazione della sanzione ritiene questo Collegio congruo irrogarsi al Coluccio, peraltro Capitano della squadra, la pena edittale minima di anni due di cui al comma 2 dell'art. 35 C.G.S.

La sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui all'art. 35 comma 7.

P.Q.M.

- irroga la squalifica al calciatore Coluccio Andrea a tutto il 27 ottobre 2026;
- la sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui all'art. 35 comma 7.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. PITBULLS con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 409/AA del 10 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. PITBULLS con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 409/AA del 10 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ASD ACADEMY ROSSANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 422/AA del 23 aprile 2025;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ASD ACADEMY ROSSANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 422/AA del 23 aprile 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0010/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0240/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 luglio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30302/908pf24-24/GC/PM/mg del 13 giugno 2025, depositato il 17 giugno 2025, nei confronti del sig. Andrea Gatto, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Andrea Gatto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 17 luglio 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai